

**Sportello Unico per le Attività Produttive Associato
Chietino - Ortonese**

Comune di Chieti

da inviare almeno due giorni prima dell'inizio delle vendite tramite

1. raccomandata a.r. o consegna manuale presso il protocollo generale del Comune di Chieti in c.so Marrucino 81
2. posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it

**COMUNICAZIONE VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI INVERNALI
ai sensi degli art. 45 e 46 della Legge Regionale n. 23/2018**

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta/società: _____
con sede in _____ alla Via/P.zza _____
_____ esercente il commercio a posto fisso presso il punto
vendita situato in Chieti in Via /P.zza _____, denominato _____,

con riferimento alla Determinazione Regionale n. 59/DPH007 del 29/11/2023 che ha stabilito
l'inizio dei saldi invernali al 5 gennaio 2024 con una durata massima di 60 giorni

COMUNICA

- che effettuerà presso il suddetto punto vendita i saldi invernali a partire dal _____ fino al _____;
- che gli sconti praticati sui normali prezzi di vendita e comunque esposti saranno i seguenti:

DICHIARA

- che si atterrà a tutte le disposizioni in materia di vendite straordinarie stabilite della Legge Regionale 23/2018

Allega:

1. copia del documento d'identità in corso di validità

Chieti, li _____

Con osservanza

Sportello Unico per le Attività Produttive Associato Chietino - Ortonese

Art. 45 - Vendite di fine stagione o saldi -

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.
3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1.
4. I periodi di effettuazione delle vendite di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori.
5. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.

Art. 46 - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie -

1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:
 - a) il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
 - b) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
 - c) la data di inizio della vendita e la sua durata;
 - d) la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - e) la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
2. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
3. È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.
4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:
 - a) l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;
 - b) gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
 - c) gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.
5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati.
6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.